
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione per irragionevole durata del processo: rilevanza delle continue richieste di rinvio

Va confermato che ai fini del riconoscimento, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell'istruttore - in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso - ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi della citata L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.1.2015, n. 803

...omissis...

che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 6 della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonché dell'art. 175 c.p.c. e art. 81 disp. att. c.p.c. e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su fatti decisivi della causa, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia detratto tutti i segmenti processuali determinati da richieste di rinvio delle parti, senza indagare sulle ragioni dei rinvii, sui tempi degli stessi e senza porsi in alcun modo il problema del ruolo del giudice nella conduzione del processo;

che con il secondo motivo i ricorrenti censurano la statuizione di compensazione parziale delle spese sostenendo che non fosse sufficiente il riferimento ai giusti motivi;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di diritto all'equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle cui sentenze, riguardanti l'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione - ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorità - così come la misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione" (Cass. n. 24399 del 2009);

che, con specifico riferimento al processo civile e alla imputabilità dei rinvii al comportamento delle parti, si è chiarito che "ai fini del riconoscimento, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell'istruttore - in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso - ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi della citata L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2" (Cass. n. 15258 del 2011);

che, nel caso di specie, risulta evidente che la Corte d'appello non ha svolto alcuna verifica né in ordine al mancato esercizio, da parte del giudice, dei poteri direttivi del processo, né della durata dei singoli rinvii, finendo con l'addebitare tutto intero alle parti il lasso di tempo intercorso tra un'udienza e l'altra;

che il primo motivo, con riferimento alla problematica del computo dei rinvii - l'unico, del resto, in ordine al quale i ricorrenti svolgono critiche, non avendo invece censurato la detrazione dei periodi di stasi processuale ai fini delle impugnazioni - è dunque fondato;

che l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, concernente la statuizione sulle spese;
che dunque il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catanzaro perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della durata irragionevole del giudizio presupposto alla luce dell'indicato principio;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
